

Sittengesetz in Rudolf von Jhering: la teoria del costume tra sociologia del diritto e ontologia sociale

Sittengesetz in Rudolf von Jhering: The Theory of Customs through the Perspective of Sociology of Law and Social Ontology

VIRGINIA PRESI¹

Il costume non è soltanto il figlio più giovane dell'etica, ma ne è anche il più trascurato, il figliastro, cui è toccata la sorte di Cenerentola rispetto alle due sorelle maggiori, la morale e il diritto (Jhering 2021, p. 221)².

Sommario

Nel 2021 la casa editrice Arago ha pubblicato la traduzione italiana del secondo volume dello *Scopo nel diritto* (1883, 1886) di Rudolf von Jhering a cura di Mario G. Losano. Il presente contributo nasce dalla volontà di mettere in evidenza i punti salienti del suddetto testo, mettendo in risalto le ragioni che hanno portato alla genesi del secondo volume e il metodo sociologico *ante litteram* jheringhiano. Dopo aver sottolineato le innovazioni concettuali del secondo volume rispetto al primo, il contributo proporrà un'analisi dettagliata della teoria del costume di Jhering attraverso una quadruplica lettura, ossia il costume come azione sociale, il costume come norma vincolante, il costume come un'istituzione sociale e il costume come un dovere sociale in rapporto alla morale e al diritto. Quantunque Jhering sia reputato come uno degli autori che hanno anticipato alcuni dei temi della sociologia del diritto, il presente contributo argomenterà come alcune intuizioni – in particolare riguardo la natura delle istituzioni sociali, la normatività delle norme del costume e le regole costitutive – rendano Jhering un precursore anche dell'ontologia sociale.

1 Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano. virginia.presi@unimi.it.

2 “Die Sitte bildet nicht bloss das jüngste, nachgeborene Kind der Ethik, sondern das verwahrloste, das Stiefkind: ihren beiden älteren Schwestern: der Moral und dem Rechte gegenüber ist ihr bisher das Loos des Aschenbrödels zu Theil geworden” (Jhering 1886, pp. 256-257).

Parole chiave: Costume, Jhering, Normatività, Sociologia del Diritto, Ontologia Sociale.

Abstract

In 2021, the second volume *Der Zweck im Recht* (1883, 1886) by Rudolf von Jhering was published by Aragno in the Italian edition by Mario G. Losano. The author of the present contribution intends to emphasize the salient points of the book, by highlighting Rudolf von Jhering's *ante litteram* sociological method and the idea behind the genesis of the aforementioned second volume. Firstly, the author will explain the theoretical innovations present in the second volume compared with the first one. Secondly, the author will provide a detailed analysis of Jhering's theory of customs through four lenses, namely his claims about customs as a social action, customs as binding norms, customs as a social institution, and customs as a social duty in relation with morality and law. Although Jhering is well-known for pioneering sociology of law, the author will argue how certain insights – in particular, regarding the nature of social institutions, the normativity of norms of custom and constitutive rules – make Jhering a precursor of social ontology as well.

Keywords: Customs, Jhering, Normativity, Sociology of Law, Social Ontology.

1. La traduzione italiana dello *Scopo nel diritto* di Rudolf von Jhering

Nella seconda metà degli anni Sessanta, su proposta di Norberto Bobbio, la casa editrice Einaudi affidò a Mario Losano la traduzione e la cura del *primo volume* dello *Scopo nel diritto* (*Der Zweck im Recht. Erster Band*, 1877, 1884) di Rudolf von Jhering (1818-1892), la cui edizione italiana apparve nel 1972. Il testo di Jhering era considerato da Bobbio “l'opera maggiore di teoria generale del diritto” apparsa nel XIX secolo (2007, p. 46)³.

A distanza di quarantanove anni dalla pubblicazione del *primo volume*, vede ora finalmente la luce per iniziativa della casa editrice Aragno la traduzione di Mario Losano del *secondo volume* (*Der Zweck im Recht. Zweiter Band*, 1883, 1886).

Mentre il *primo volume* dello *Scopo nel diritto* vantava traduzioni nelle maggiori lingue europee ed extraeuropee già fin dalla prima metà del XX secolo, la traduzione italiana del *secondo volume* è stata preceduta dalle sole

³ Nel 1977 Losano curò l'ampio carteggio tra Rudolf von Jhering e Carl Gerber, prima nell'edizione originale tedesca, poi nella traduzione italiana, cfr. Losano (1977).

traduzioni in lingua spagnola (*El fin en el derecho*, 1961) e in lingua portoghese (*A finalidade do direito*, 1979)⁴.

L'opera *Lo scopo nel diritto* di Jhering ha avuto un'ampia recezione nell'ambito della scienza e della filosofia del diritto del XX secolo⁵.

In particolare, com'è noto, i due volumi di Jhering contribuirono alla nascita e allo sviluppo delle teorie anti-formaliste del diritto⁶, della cosiddetta "giurisprudenza degli interessi" (Heck 1932) e del movimento del diritto libero [*Freirechtslehre*].

Come osserva Vincenzo Ferrari⁷:

Rudolf von Jhering, concettualista insigne e autore di una monumentale opera dedicata allo spirito del diritto romano, "rompe" con le proprie origini culturali, che gli paiono condurre il giurista in una sorta di cielo metafisico, e scrive *Der Kampf um's Recht* (La lotta per il diritto) e *Der Zweck im Recht* (Lo scopo nel diritto), che si situano all'origine della riflessione sociologico-giuridica, di cui rappresentano due classici (1997, pp. 61-62).

In particolare, le indagini di Jhering sull'interazione tra diritto e società sono state un contributo decisivo per la nascita e lo sviluppo di ciò che Renato Treves ha chiamato "la sociologia del diritto dei giuristi" (1997, p. 128)⁸.

4 Un elenco delle traduzioni di tutte le opere di Jhering nelle maggiori lingue europee, aggiornato al 1977, è disponibile in Losano (1977, pp. 599-616). Jhering ha poi avuto un'importante influenza anche su paesi extraeuropei, come il Brasile e il Giappone, dove è stato anche ampiamente tradotto, cfr. Lloredo (2014, 2016). Sulla fortuna di Jhering in Italia, cfr. Pasini (1959), Bonazzi (1977).

5 Per un'attenta e aggiornata analisi della recezione delle opere di Jhering in Europa cfr. Lloredo (2014), fuori dall'Europa cfr. Lloredo (2016). Sul rapporto tra Jhering e le scienze sociali, cfr. Helfer (1968, 1970). Jhering è particolarmente noto per *Lo spirito del diritto romano nei diversi gradi del suo sviluppo* (1855), cfr. Bobbio (1957).

6 Treves assegna a Jhering il ruolo di "iniziatore della rivolta" contro il formalismo legale (2013, p. 544). Per un approfondimento circa l'antiformalismo giuridico, cfr. Losano (1984, 1992a, 1992b), Tanzi (1999). Per un episodio di vita vissuta di Jhering sotto questo profilo, cfr. Losano (1980).

7 La riflessione jheringhiana sui fenomeni sociali accompagnerà l'autore in tutta la produzione dell'ultimo periodo della sua vita. Oltre ai principali due volumi dello *Scopo nel diritto*, Jhering scrisse alcuni scritti minori che nel 2004 sono stati raccolti in un unico volume intitolato *Scritti sociologici* [*Soziologische Schriften*, 2004].

8 Sul contributo di Jhering per lo sviluppo della sociologia, cfr. Treves (2002, pp. 104-108). Tuttavia, sia Treves che Mario G. Losano concordano nel definire l'approccio jheringhiano presente nei due volumi dello *Scopo nel diritto* come "giurisprudenza sociologica", piuttosto che già come sociologia del diritto, essendo Jhering privo di un metodo empirico-sociologico. Per una precisa ricostruzione del pensiero di Treves sull'opera di Jhering e una definizione di "giurisprudenza sociologica", cfr. Losano (1982, 2014, 2021). In particolare, per la critica sulla mancanza del metodo empirico nei lavori di Jhering, cfr. Losano (2021,

Il presente contributo mira a ripercorrere la genesi del *secondo volume* con lo scopo, dunque, di illustrare, da una parte, gli elementi di novità rispetto al *primo volume* e, dall'altra, di esaminare gli aspetti salienti della teoria del costume che trova in questi due volumi una approfondita trattazione.

Genesi del *secondo volume* dello *Scopo nel diritto*

Pensato come lineare continuazione del *primo volume*, il *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* avrebbe dovuto originariamente trattare delle sole “leve etiche” [*ethische Hebel*] che regolano la società: il “senso del dovere” [*Pflichtgefühl*] e l’“amore” [*Liebe*]. Una volta iniziata la trattazione del dovere, Jhering si accorse, tuttavia, che essa avrebbe richiesto preliminarmente uno studio sistematico dell’etica e della morale⁹:

Mi sentivo come un pescatore che avesse gettato la rete per prendere dei pesci piccoli ma che, al momento di tirarla a bordo, la trovasse piena al punto di strapparsi. In altre parole, quando tirai su la mia rete c’era dentro quasi tutta l’etica. [...] Stando così le cose ho deciso di modificare la struttura originaria dell’opera, inserendo un nuovo capitolo esclusivamente dedicato all’evoluzione del concetto di morale (2021, pp. 35-36).

Un solo capitolo dedicato al concetto di “moralità” [*Sittlichkeit*] risultò ben presto insufficiente. In particolare, muovendo dall’analisi del linguaggio ordinario, Jhering intuì la necessità di includere nella trattazione dell’etica anche un’indagine dedicata al fenomeno del costume [*Sitte*]: “L’aggettivo “*sittlich*” (morale) ci rimanda al sostantivo “*Sitte*” (costume)” (2021, p. 48).

Ma qual è il luogo del costume nella teoria etica? L’evoluzione della riflessione di Jhering sull’etica e sul costume va di pari passo alla stesura del *secondo volume* dello *Scopo nel diritto*¹⁰. Ciò comporta per il lettore due ordini di difficoltà. In primo luogo, Jhering varia spesso la scelta dei termini,

p. xxxv). Si veda inoltre Luigi Pannarale nell’*Introduzione all’edizione italiana* (1998) alla traduzione italiana dell’opera di Jhering *La Mancianza* [*Das Trinkgeld*, 1889].

9 I due volumi dello *Scopo nel diritto* furono scritti a distanza molto ravvicinata. “Il primo volume dello *Scopo nel diritto* ebbe una prima edizione nel 1877 e una seconda nel 1884; intanto nel 1883 aveva visto la luce la prima edizione del secondo volume, seguita nel 1886 dalla seconda edizione” (Losano 2021, p. xv).

10 Per approfondire quanto il contesto economico, storico e sociale influenzò il pensiero di Jhering, cfr. *Introduzione* (Losano 1972, pp. viii-lxxxv), *Cronologia della vita e delle opere di Rudolf von Jhering* (Losano 2014, pp. xlv-lx), *Traduzioni in italiano delle opere di Jhering* (Losano 2014, pp. lxi-lxiv) e *Alla soglia di una nuova era* (Losano 2021, pp. xx-xxix). Losano sottolinea con enfasi la consapevolezza da parte di Jhering dell’aderenza della propria teoria sociale allo spirito del tempo. Non a caso, infatti, Jhering afferma: “La teoria storico-sociale, che ho in mente di fondare, pendeva matura dall’albero del tempo e io dovevo solo cogliere il frutto maturo [*Die geschichtlich-gesellschaftliche Theorie, die ich zu begründen*

soprattutto nella prima parte del *secondo volume* dove la teoria del costume non è ancora chiara allo stesso autore¹¹. In secondo luogo, la struttura dell'opera, a partire dagli stessi indici, viene pensata strada facendo, risultando ad una prima lettura alquanto caotica¹².

L'interesse crescente di Jhering per il fenomeno del costume determinò ben presto una nuova articolazione dell'opera: egli abbandonò la trattazione del dovere e dell'amore per concentrarsi sull'analisi delle manifestazioni tipiche del costume: il “decoro” [*Anstand*], la “cortesia” [*Höflichkeit*] e il “tatto” [*Takt*].

2. Per una nuova teoria sociale: oltre la coercizione dello Stato

Il *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* si apre, come si è detto, con un'indagine sulle leve etiche che determinano l'agire sociale. Se nel *primo volume* Jhering aveva indagato le cosiddette “leve egoistiche” [*egoistische Hebel*], ossia la “ricompensa” [*Lohn*] (2014, § vii) e la coercizione [*Zwang*] (2014: § viii), nel *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* Jhering si domanda risolutamente se la dinamica dell'agire sociale può essere ridotta solamente a tali leve egoistiche:

Può una società sopravvivere soltanto con le azioni e le omissioni dei suoi membri che essa è in grado di ottenere o con la ricompensa o con la costrizione? Senza dubbio la risposta deve essere negativa. L'amore della sposa e della madre non è né pagato né coatto, eppure esso costituisce una condizione ineliminabile, un postulato fondamentale della vita sociale, poiché da esso dipendono la casa e quindi il prosperare dell'intera società (2021, pp. 37-38).

Secondo Jhering, “se la società non può reggersi solo sulla ricompensa e sulla coazione, per sopravvivere deve colmare questa lacuna con altre leve” (2021, p. 164). Lo studio delle leve non-egoistiche dell'agire sociale è dunque la prima grande novità teorica del *secondo volume* dello *Scopo nel diritto*. Scrive Jhering: “L'esistenza di azioni né retribuite né obbligate dimostra che la ricompensa e la coazione non costituiscono gli unici motivi dell'agire umano, cioè che la società dispone anche di altri mezzi per raggiungere i suoi fini” (2021, p. 44).

gedenke, hing reif am Baume der Zeit, mir erübrigte nur, die reife Frucht zu brechen” (2021, p. 162; 1886, p. 176).

11 Non è chiaro, per esempio, che cosa Jhering intenda con l'espressione “*sittliche Weltordnung*” (1884, p. xi): se essa sia da intendere come “ordinamento sociale” o come “ordinamento morale” [*sittliche Ordnung*]. Losano traduce con “ordinamento morale” sia “*sittliche Weltordnung*” sia “*sittliche Ordnung*”.

12 Per una chiave d'accesso alla comprensione della struttura e degli indici del testo di Jhering, si consulti la *Guida alla lettura d'un testo geniale* (Losano 2021, pp. lxx-lxxii).

L'esistenza di leve non egoistiche rappresenta per Jhering un postulato assoluto per la società stessa: "L'esistenza di queste altre leve appartiene alle condizioni assolute per l'esistenza della società. [...] esse devono esserci perché costituiscono un postulato assoluto [*ein absolutes Postulat*] per l'esistenza della società" (2021, p. 43).

Inoltre, lo studio delle leve non egoistiche del comportamento, secondo Jhering, consente di delineare meglio il rapporto tra il diritto e gli altri ordinamenti sociali, mostrando che "il diritto non coincide con l'ordinamento sociale [*das Recht deckt die gesellschaftliche Ordnung nicht*]" (2021, p. 42).

3. La coercizione psicologica della morale e del costume

La seconda grande novità teorica del *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* consiste nell'individuazione di una forma di coercizione irriducibile alla coercizione dello Stato: tale forma di coercizione interviene proprio nell'ambito delle leve etiche (non egoistiche) ed è la "coazione psicologica alla morale" [*psychologischer Zwang zum Sittlichen*] (Jhering 2021, p. 28)¹³. L'elemento coercitivo psicologico della sfera morale si esprime, secondo Jhering, nelle forme di una pressione esercitata dall'opinione pubblica sul comportamento dell'individuo:

Come alla legge del diritto [*Rechtsgesetz*] corrisponde la coazione meccanica dello Stato [*die mechanische Zwangsgewalt des Staats*], così alla legge del costume [*Sittengesetz*]¹⁴ corrisponde la coazione psicologica della società [*die psychologische Zwangsgewalt der Gesellschaft*]. Questa coazione si manifesta nell'opinione pubblica. Essa è il potere che ci circonda ovunque, cui nessuno può sottrarsi, per quanto elevata sia la sua posizione, e che cita in giudizio anche chi non può essere raggiunto dal braccio della legge o chi è stato assolto dal giudice (2021, p. 165).

Lo studio delle leve etiche (non-egoistiche) dell'agire e delle forme di coercizione proprie della moralità [*Sittlichkeit*] determina, come si è detto,

13 Sulla forza "costrittiva" dei costumi e delle regole sociali cfr. Émile Durkheim (1858-1917), *Le regole del metodo sociologico* (*Les règles de la méthode sociologique*, 1963). Durkheim afferma che "se non mi sottometto alle convenzioni del mondo, se nel mio abbigliamento non tengo conto degli usi del mio paese e della mia classe sociale, l'ilarità che provo e la distanza in cui sono tenuto producono [...] gli effetti di una pena propriamente detta" (2012, p. 246). Le regole sociali fanno sentire "il loro potere costrittivo mediante la resistenza che oppongono" (Durkheim 2012, p. 246).

14 In questo passo, Jhering usa il termine "*Sittengesetz*" con il significato di "legge del costume". Va segnalato fin da ora che tale termine viene normalmente adoperato con il significato di "legge morale", come si vedrà nel paragrafo *Il costume come norma vincolante: la mancia*.

un ampliamento del progetto originario del *secondo volume* dello *Scopo nel diritto*¹⁵. Poiché per Jhering la nozione di “scopo” è la chiave di volta della spiegazione di tutti i fenomeni sociali, egli estende la prospettiva teleologica anche allo studio dell’intero ordine morale:

L’asserzione premessa a quest’opera come motto, “Lo scopo è il creatore di tutto il diritto”, viene perciò ampliata: lo scopo è il creatore dell’intero ordinamento morale. Le tre parti di cui quest’ultimo si compone (costume, morale, diritto) devono ad esso la loro origine e, nell’intero ambito del mondo morale, non v’è nulla che non si possa richiamare allo scopo (2021, p. 188)¹⁶.

Se l’ordinamento morale rimane il tema principale dell’intera opera di Jhering, il contributo più originale del *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* riguarda proprio il fenomeno morale del costume, che Jhering designa con il termine specifico di “*Sittengesetz*”, ossia legge del costume.

4. La differenza tra costume, consuetudine e diritto consuetudinario

La ricerca di Jhering sulla legge del costume muove dall’indagine terminologica del termine “*Sitte*” e dei rapporti di esso con il termine latino “*consuetudo*” e con il termine greco “*ethos*”:

Le più recenti indagini etimologiche ritengono del tutto insostenibile la deduzione di “*Sitte*” da “*Sitzen*” (*sitta, sitja, sittjan, sittan*). Esse sostengono che “*Sitte*” (gotico *sidu, sidus*, antico alto tedesco *sito, situ*, medio alto tedesco *site*) deriva dall’antico indiano *svadâ*, “consuetudine” (riconducibile a *sva = suum* e *dhâ*, porre, fare), che quindi significherebbe “far proprio”, “appropriarsi”, cioè “appropriazione”, “proprietà”. Dal medesimo termine *svadhâ* derivano il latino *con-suetudo* (*sveth, suoscere*) e il greco *Ethos* (*sueth, eth*) (2021, pp. 48-49).

15 La teoria etica di Jhering è criticata dal filosofo Franz Brentano (1838-1917), il quale riprende i contributi di Jhering contenuti nei volumi dello *Scopo nel diritto*. In particolare, a Vienna presso la *Juristische Gesellschaft* Brentano il 23 gennaio del 1889 tenne una lezione intitolata “*Von der natürlichen Sanktion für recht und sittlich*”. Come si apprende dalla prefazione dell’opera *Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis* (Brentano 1889, p. 3), tale lezione fu pensata in risposta alla lezione che Jhering stesso tenne dal titolo “Über die Entstehung des Rechtsgefühls” il 12 marzo 1884, ad oggi inedito in italiano.

16 L’affermazione qui riportata appare per la prima volta nella seconda edizione dello *Scopo nel diritto* (1886). Nel testo della prima edizione (1883), infatti, tale osservazione non compare. Si consideri l’originale: “*Die Behauptung, welche wir diesem Werk als Motto vorge-setzt haben: der Zweck ist der Schöpfer des ganzen Rechts, wird hier erweitert: er ist der Schöpfer der ganzen sittlichen - Sitte, Moral, Recht, die drei Theile, aus denen sich zusammensetzt, verdanken gleichmässig ihm ihren Ursprung, es gibt Nichts im ganzen Umfange der sittlichen Welt, dass sich nicht auf ihn zurückführen liesse*” (Jhering 1886, pp. 214-215).

Attraverso l'analisi linguistica, Jhering solleva un problema concettuale fondamentale. Qual è la differenza tra il costume [*Sitte*] e la consuetudine [*Gewohnheit*]? Inaspettatamente, a differenza della consuetudine, secondo Jhering, il costume presenta un elemento interno vincolante¹⁷:

Il costume va [...] distinto dalla pura e semplice consuetudine, perché la consuetudine esprime nulla più dell'elemento esterno della costanza, cioè dell'uguaglianza continuativa, della ripetitività dell'agire, mentre il costume presenta un elemento interiore in più (2021, p. 49).

A determinare tale elemento interno ulteriore sarebbe il carattere intrinsecamente “buono” del costume, carattere di cui invece la consuetudine sembra sprovvista. Da tale elemento axiologico prende origine la forza normativa del costume¹⁸:

La caratteristica della forza vincolante del costume (*verbindende Kraft*) si fonda su questo elemento interno del costume, sul fatto cioè che esso è intrinsecamente buono. Esso si presenta quindi con la pretesa d'essere una norma che tutti devono rispettare, cosicché la sua violazione comporta un biasimo e il suo rispetto un riconoscimento positivo. [...] Invece, la consuetudine [o abitudine] non racchiude l'elemento normativo (Jhering 2021, p. 51).

Jhering riconosce, poi, che la consuetudine sia anch'essa un fenomeno normativo; tuttavia, egli sottolinea che la consuetudine acquisisce una forza normativa solo quando essa viene associata al diritto nella forma di “diritto consuetudinario”. Infatti, le riflessioni sulle differenze tra costume e consuetudine vanno ad inserirsi in un quadro più ampio nel quale Jhering introduce un terzo concetto, ossia il concetto di “diritto consuetudinario” [*Gewohnheitsrecht*].

Qual è, dunque, il rapporto che lega la consuetudine al costume e al diritto consuetudinario? Vi è una connessione evidente tra i diversi fenomeni qui presi in analisi. Jhering, infatti, formula l'ipotesi secondo la quale la semplice consuetudine [*Gewohnheit*] si evolve prima in costume [*Sitte*] e poi in diritto consuetudinario [*Gewohnheitsrecht*]:

L'agire in generale può passare per varie fasi. Se l'agire di un singolo è oggetto di una generale imitazione, si trasforma in *consuetudine*; se alla consuetudi-

17 Secondo Jhering, la forza vincolante del costume è ciò che distingue il costume anche dal fenomeno della moda (Jhering 2021, pp. 202-210).

18 Quando Jhering registra l'esistenza di specifica forza normativa nel fenomeno del costume, sembra aprire le porte alla domanda più ampia sulla natura della forza normativa del costume, ossia: esistono nella sfera del costume gradazioni analoghe a quelle, nella sfera del normativo, tra “consigli” e “comandi”? (Bobbio 1964). Ampliando la domanda, quali gradazioni di deontico è possibile individuare nei fenomeni regolati dal costume?

ne si associa [...] l'elemento socialmente cogente, si trasforma in *costume*; se l'idea del dovere sociale, animatrice del costume, si condensa in dovere giuridico, il costume si trasforma in *diritto consuetudinario* (2021, p. 213, corsivo mio).

Secondo Jhering, se la consuetudine è un fenomeno che riguarda le abitudini del *singolo individuo*, una volta che “le si cristallizzano intorno uno dopo l'altro gli interessi di altre persone” (Jhering 2021, p. 214)¹⁹, il comportamento ripetuto si sposta dal piano individuale a quello dichiaratamente *collettivo*²⁰.

Pertanto, oltre all'elemento interno vincolante proprio del costume e assente nella consuetudine, la seconda proprietà caratterizzante del fenomeno costume è proprio l'elemento della collettività. Infatti, secondo Jhering, il fatto che un certo comportamento non sia solo un'abitudine del singolo, bensì della collettività, legittima la pretesa e l'aspettativa di sanzione che la collettività ha nei confronti di una eventuale difformità e del mancato rispetto del comportamento in questione. A tal proposito, Jhering scrive:

Riassumendo il risultato cui siamo giunti, constatiamo che il concetto di *Sitte* contiene due elementi: quello della generalità (*Sitte* = costume popolare) e poi anche quello dell'esattezza (*Sitte* = norma). Il primo elemento della generalità è la fonte del secondo, poiché la forza vincolante del costume riposa sul fatto che l'agire della generalità dei consociati ha dimostrato che esso è corretto e necessario (2021, p. 55).

Infine, Jhering non si limita a registrare il carattere vincolante del costume, ma si domanda come sia possibile tale carattere che, secondo Jhering, il linguaggio ordinario tedesco registra come un dato implicito. Jhering si chiede: “Ma com'è giunto il costume ad acquisire questo ulteriore significato di “positivo” [*gut*] e “vincolante” [*verpflichtend*]?”. La risposta di Jhering

19 A tal proposito, Jhering ribadisce che “questo non significa però che questa transizione [da consuetudine a costume] debba verificarsi tutte le volte che a una consuetudine esistente si accompagna un interesse [...]. La mia argomentazione non vuole affermare che nasca un costume tutte le volte che alla consuetudine si accompagna un interesse altri; essa vuole solo indicare che – quando la pura consuetudine si trasforma in costume – lo si può spiegare nel modo indicato” (2021, pp. 215-216).

20 Questa ipotesi jheringhiana è affine alla distinzione individuata da Amedeo G. Conte tra il concetto di “regolarità adeontica” e “regolarità deontica”. Infatti, in *Sociologia filosofica del diritto* (2011), Conte propone una differenziazione tra la mera regolarità adeontica (o regolarità ontica), che è possibile rivedere nel concetto di consuetudine come azione ripetuta individuale, e la regolarità deontica, che potrebbe invece delineare l'orientamento collettivo dell'agire normativo in funzione di norme del costume. Scrive Conte: “regolarità adeontica è regolarità che *non è in-funzione-di regole*” (2011, p. 25), mentre “il termine “*regolarità deontica*” è probabilmente una mia invenzione. [...] Regolarità deontica è regolarità in-funzione-di regole, regolarità relativa-a-regole” (2011, p. 21).

è semplice: “il mediatore è stato il popolo” (2021, p. 51). Pertanto, Jhering arriva ad affermare che “il costume è quindi la consuetudine vincolante che è andata prendendo forma nella vita del popolo [*Sitte ist also die im Leben des Volks sich bildende verpflichtende Gewohnheit*]” (2021, p. 52).

Per approfondire il senso di questa risposta può essere opportuno muovere dalla “sistematica” del costume offerta da Jhering e, secondariamente, dall’analisi dei tre significati che il termine “costume” [*Sitte*] assume nell’analisi di Jhering, ossia costume come norma vincolante (si veda il paragrafo *Il costume come norma vincolante: la mancia*), costume come istituzione sociale (si veda il paragrafo *Il costume come istituzione sociale: il pasto funebre*) e costume come dovere sociale (si veda il paragrafo *Il costume come dovere sociale: il duello e il debito da gioco*).

5. La sistematica del costume

Quali sono le proprietà essenziali che permettono di caratterizzare il fenomeno del costume?

Jhering propone un’analisi dell’essenza del costume incentrata sullo scopo di esso (2021, pp.223-250) adoperando due metodi differenti. Inizialmente, infatti, attraverso un metodo di tipo euristico [*heuristisch*] e casistico, Jhering propone al lettore la riflessione su tre esempi di costume: l’abito femminile o costumatezza [*Sittsamkeit*]; il duello [*Duell*]; la festività domenicale [*Sonntagsfeier*]. Dall’esame di questi esempi Jhering intende desumere i tratti generali del fenomeno:

Vediamo ora di comprendere qual è lo scopo pratico perseguito dal costume. Seguirò la via euristica, cioè al lettore non esporrò in modo completo l’opinione che mi sono fatto dello scopo e dell’essenza specifica del costume, ma farò in modo che egli la trovi da sé. Gli descriverò alcune situazioni che lo metteranno in grado di raggiungere questo risultato (2021, p. 223).

In un secondo momento Jhering, assumendo che alcuni tratti individuati con il metodo euristico possano risultare non universalmente validi, si avvale di un metodo di tipo *sistematico*:

È possibile che quei casi fossero così specifici da non consentire che quanto abbiamo dedotto da essi abbia una validità generale. [...] A questo fine i casi singoli non conducono ad alcun risultato: *exempla illustrant, non probant*. Se vogliamo raggiungere delle certezze, dobbiamo esaminare tutto il materiale che il costume ci offre (2021, pp. 235-236).

La “sistemica del costume” [*die Systematik der Sitte*] consiste nel classificare una tipologia delle manifestazioni delle forme di costume. In questa sede, Jhering adotta due criteri distinti (2021, p.237).

Il primo criterio consiste nell'utilità sociale del costume e sulla base di questo criterio Jhering registra tre tipi diversi di costume:

- i) il costume cattivo o malcostume [*die böse Sitte oder die Unsitte*];
- ii) il costume socialmente indifferente [*die social-indifferente Sitte*];
- iii) il costume buono o socialmente utile [*die gute oder social-werthvolle Sitte*].

Inoltre, per determinare a quale tipo di costume un fenomeno appartenga, Jhering propone di impiegare un secondo criterio, ossia il criterio che guarda al “contenuto dell'obbligo” del costume: se il contenuto del costume è di tipo economico, allora un costume è un “costume del dare” [*Sitte des Gebens*]; se il contenuto del costume non è di tipo economico, allora un costume è un “costume della vita” [*Sitte des Lebens*]:

Come supremo criterio organizzativo nella sistemica del costume ricorro a questa opposizione: verifico se il contenuto dell'obbligo imposto dal costume è di tipo economico o non economico. Infatti tra i precetti del costume ve ne sono alcuni che esigono un esborso economico, un dare, mentre altri esigono soltanto un'azione o un'omissione. I primi si potrebbero definire come “costumi del dare” e i secondi come “costumi della vita”. Poiché questi due termini difficilmente verrebbero accolti, ne sceglierò due diversi, in cui includo l'elemento coercitivo del costume: parlerò quindi di “costrizione alla prestazione” e di “costrizione personale” (Jhering 2021, pp. 237-238).

La “costrizione alla prestazione economica” [ökonomische Prästationszwang] di cui i costumi del dare sono manifestazione, si suddivide a sua volta in tre specie:

- i) la “costrizione alla liberalità” (*Liberalitätswang*, che si esprime per esempio nel fare un regalo o nel dare una mancia²¹);
- ii) la “costrizione al pagamento” (*Solutionszwang*, che si esprime nell'esempio del gioco d'azzardo);
- iii) la “costrizione all'ospitalità” (*Bewirthungswang*).

Con riferimento ai costumi del dare, Jhering sottolinea il carattere moralmente indifferente di essi, come è mostrato dal costume del donare. Jhering scrive:

L'obbligo di fare questi doni non è di tipo morale. Nessuno direbbe che chi vi si sottrae ha agito in modo immorale. Si tratta di un obbligo di tipo so-

21 Tra i costumi del dare, affine al caso della mancia indagato da Jhering (1998), è il caso altrettanto interessante dell'elemosina. Quest'ultimo caso è studiato, tra gli altri, anche da Leon Petrażycki (1867-1931) (Fittipaldi 2016, p. 459; 2020).

ziale perché lo esige il costume, e non la morale, come mostra chiaramente la lingua in varie espressioni. In questi casi essa parla di doveri sociali, nei cui riguardi usa la parola “decoro”, con cui suole distinguere il costume dalla morale, e anche la parola “dovere”: doveri (e doni) del decoro, doveri (e doni) d’onore (2021, pp. 239-240).

5.1. *Il decoro*

Relativamente ai “costumi della vita”, i quali sono manifestazione di una “costrizione personale” [*Personalzwang*] di tipo non economico, Jhering individua la necessità di definire con chiarezza il concetto di decoro [*Anstand*]²²:

Questa costrizione ha per oggetto il decoro, il comportamento personale, l’atteggiamento sociale, le forme della vita sociale. Con essa entriamo in contatto con quell’ambito del costume, nel quale essa manifesta la massima efficacia e dove [...] si eleva al rango di terza istituzione sociale, al livello - o meglio, dopo - il diritto e la morale (2021, p. 245).

Secondo Jhering, “tutte le regole del decoro perseguono lo scopo negativo di tenere lontano quanto è scandaloso, quindi la teoria del decoro coincide con quella dello scandaloso” (2021, p. 320). Jhering sottolinea così il carattere sociale del comportamento scandaloso come tratto specifico rispetto al comportamento immorale. Solo un comportamento tenuto al cospetto di altri può essere considerato conforme al decoro o contrario ad esso. In altre parole, il rispetto delle regole del decoro si configura come un atto eminentemente sociale:

Le leggi della morale valgono di per sé, nel senso che per esse è indifferente che l’individuo che non le rispetta sia in compagnia di altri o da solo [...]. La situazione è diversa nel comportamento scandaloso: esso diviene tale solo quando è tenuto davanti agli occhi del mondo, alla presenza di altri (2021, p. 321)²³.

Nel corso della trattazione, il decoro viene ampiamente studiato da Jhering (2021, pp. 320-388) nel suo rapporto con il costume poiché esso,

22 Per un approfondimento dell’incidenza della categoria del decoro sui dibattiti attuali, cfr. *Introduzione* (Losano 2021, pp. xl-lxx).

23 Questo breve passo di Jhering sembra anticipare uno dei concetti cardine della teoria degli atti sociali di Adolf Reinach (1883-1917): un atto sociale richiede la presenza e la consapevolezza di almeno due soggetti (Reinach 2013).

insieme alla cortesia e al tatto, rappresenta uno dei tre criteri distintivi delle buone maniere²⁴.

5.2. Il costume come norma vincolante: la mancia

Jhering esamina il costume sotto tre distinti profili.

Il primo profilo preso in considerazione da Jhering, come si è detto, è quello del costume come “norma vincolante” [*verpflichtende Norm*].

Il carattere vincolante del costume è indagato da Jhering attraverso una sottile analisi della lingua tedesca che mostra la diversa portata semantica dei termini “costume” [*Sitte*] e “consuetudine” [*Gewohnheit*]:

Il discostarsi dal costume è definito una “violazione”, un’“infrazione” dell’uso [o costume]: l’espressione esprime un rimprovero perché si è verificato qualcosa che non avrebbe dovuto verificarsi. Invece queste espressioni non ricorrono nei riguardi della consuetudine, rendendo così chiara la contrapposizione con il costume. [...] Invece la consuetudine [o abitudine] non racchiude l’elemento normativo. Nessuno viene rimproverato di avere “abitudini” diverse da quelle della maggioranza, di non rispettare, di violare un’abitudine (2021, pp. 50-51).

Passando da un piano linguistico a un piano concettuale, un esempio illuminante del carattere vincolante della norma del costume è il caso della “mancia” [*Das Trinkgeld*]²⁵:

La mancia, che in origine era il libero esborso d’un singolo, divenne a poco a poco una consuetudine generale. Divenne costume perché chi la riceveva ci si abituò gradualmente, includendola nel calcolo approssimativo della propria retribuzione, finché anche il datore di lavoro ne tenne conto nel commisurare la retribuzione. La mancia divenne così un elemento della prestazione di servizi, un tipo speciale di retribuzione, che in seguito nessuno poteva rifiutare di corrispondere senza intaccare il livello di vita di chi vi faceva affidamento.

24 Come è noto, la categoria del decoro è stata oggetto di riflessione fin dalla filosofia antica. Marco Tullio Cicerone, per esempio, nel *De Officiis* (I doveri, 2007), tratta del decoro in molteplici accezioni: come virtù della temperanza; come modello di vita per una comunione tra uomo, natura e società; come qualità della persona e del cittadino; come proprietà per una conversazione decorosa; come strumento di ordine pubblico. Nella *Filosofia della pratica*, Benedetto Croce (1866-1952) ricorda che risale a Christian Thomasius (1655-1728) la distinzione di “tre forme del *rectum*: il *iustum*, l’*honestum*, il *decorum*” (1909, p. 361).

25 Il caso specifico della mancia ha destato particolare interesse in Jhering. Non a caso, infatti, Jhering dedicò un volumetto a parte al fenomeno (1998) che è stato poi ripubblicato a fianco di altri scritti successivi al *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* sotto il nome dei, già citati, *Scritti sociologici* (2004).

Anche in questo caso il costume si presenta come la consuetudine di una parte vincolata dall'interesse dell'altra (Jhering 2021, p. 215).

Per Jhering, è importante isolare una specifica dimensione *nomologica* del costume che è all'origine della distinzione che egli traccia tra la “legge del costume” [*Sittengesetz*] e la “legge morale” [*das Gesetz der Moral*] (2021, p. 166; 1883, p. 179). Sebbene la lingua tedesca possenga, come si è visto, una sola espressione per designare ambedue questi fenomeni, si tratta di due fenomeni, secondo Jhering, ontologicamente distinti²⁶. La “confusione linguistica” denunciata da Jhering è ancor più grave nella lingua latina, dove il costume non viene distinto né dalla morale né dalla consuetudine, come attesta la presenza di un unico termine *mos* (plurale *mores*) per designare questi tre fenomeni:

il costume e la morale continuano la loro esistenza in un'indistinta comunione linguistica, perché il latino non possiede un'espressione che indichi esclusivamente l'uno o l'altra, e quindi si trova nella necessità di esprimere entrambi con l'unico termine “*mos*”, “*mores*”. Gli stessi termini ricorrono anche a proposito del diritto consuetudinario (2021, p. 74).

5.3. Il costume come istituzione sociale: il *pasto funebre*

Il secondo profilo preso in considerazione da Jhering è quello del costume come “istituzione sociale” [*soziale Institution*] (2021, p. 281).

Il carattere *sociale* dell'istituzione del costume è svelato dall'osservazione delle conseguenze che si verificano in risposta a un eventuale comportamento difforme alle prescrizioni del costume. Il mancato rispetto delle norme del costume attiva una reazione nei confronti del soggetto che ha violato la norma del costume: “il rimprovero [*der Tadel*], il biasimo [*die Rüge*], la disapprovazione del suo comportamento [*die Missbilligung*] da parte dei consociati” (Jhering 2021, p. 212):

Questi ultimi [i consociati] non enunciano un giudizio soltanto teorico (come farebbero per una conclusione errata, per un esempio numerico sbagliato o per un'opera d'arte non riuscita), ma, contro il tentativo di non rispettarlo, *esigono un'affermazione pratica del costume in quanto preziosa istituzione sociale* (2021, p. 212, corsivo mio).

26 Come è noto Immanuel Kant (1724-1804) impiega il termine *Sittengesetz* nel significato di “legge morale”. Kant usa come sinonimi “*Sittengesetz*”, “*praktisches Gesetz*” e “*Moralgesetz*”. Tutte e tre le espressioni vengono usate per indicare la legge che disciplina il mondo noumenico. Pertanto, in Kant, questi vocaboli non indicano né leggi divine, né leggi umane di tipo civile o penale (Spiegelberg 1935).

Infatti, “il costume ha nell’ambito morale e intellettuale la stessa importanza del movimento dell’aria nella fisica: è il mezzo per la diffusione del fluido morale e intellettuale dell’umanità” (Jhering 2021, pp. 281-282).

Un esempio fondamentale del costume come istituzione sociale è l’istituto sociale del pasto funebre [*der Leichenschmäuse*]:

Uno dei costumi più urtanti che ci siano è il pasto funebre [...]. Quest’abitudine è un costume, non una consuetudine, perché presenta un carattere vincolante: i superstiti devono attenersi anche se col cuore che sanguina e, in caso di povertà, anche privandosi del necessario (Jhering 2021, p. 214).

Nel costume di imbandire una tavola in onore della persona venuta a mancare, Jhering individua non semplicemente un fatto sociale ma una istituzione sociale che scaturisce da specifiche esigenze della società. Nel caso del pasto funebre:

la gente *doveva* andare al funerale, ma i superstiti *dovevano* preparare loro un pasto: in altre parole, il pasto funebre e la partecipazione al funerale si trasformarono da libera consuetudine bilaterale in un costume che univa i due eventi in un tutto unico (2021, p. 215).

È chiara, dunque, per Jhering la finalità del costume come istituzione necessaria al funzionamento della società:

La loro [i costumi buoni o socialmente utili] essenza consiste nel favorire i fini della società; quindi, essi non possono mancare o venir meno senza lasciare un vuoto: essi costituiscono così un elemento dell’organismo sociale, proprio come il diritto e la morale (2021, p. 237).

5.4. Il costume come dovere sociale: il duello e il debito da gioco

Il terzo profilo del costume preso in considerazione da Jhering è quello del costume come “dovere sociale” [*soziale Pflicht*]²⁷. Infatti, secondo Jhering, “i buoni costumi sono un dovere sociale” (2021, p. 283).

Ma che cosa accade, si domanda Jhering, qualora un costume entri in conflitto con un dovere prescritto dal diritto o dalla morale? A tal proposito Jhering analizza due esempi di costumi, che egli considera espressioni di malcostume: il duello e il debito da gioco. Relativamente al caso del duello, Jhering sottolinea il suo carattere istituzionale:

²⁷ Sul concetto di “dovere giuridico” [*Rechtspflicht*] in Jhering cfr. il *primo volume dello Scopo nel diritto* (2014, p. 74, 330).

residuo dei tempi della ragion fattasi e della cavalleria, ora tra adulti come combattimento all'ultimo sangue, ora fra studenti [...], si è conservato sino ai giorni nostri non già come un puro evento fattuale, ma come una cogente istituzione del costume cui non osa sottrarsi né chi è convinto della sua riprovevolezza, né chi irride la legge (2021, p. 218).

Analoghe considerazioni egli riserva al caso del debito da gioco. Jhering afferma che “il costume esige che si paghi quanto si è perso al gioco, anche se il diritto non riconosce questa pretesa o anche se il gioco è vietato” (2021, pp. 240-241).

Jhering, dunque, registra la possibilità di un costume – come il gioco d'azzardo – che si colloca in potenziale tensione con la morale e con il diritto:

Un giocatore che, per pagare i suoi debiti di gioco, priva i suoi del necessario, agisce in modo non morale, ma immorale, perché colloca al di sopra dei doveri verso i suoi il suo onore di giocatore e il suo interesse a conservare il credito come giocatore. Proprio per questa ragione il diritto ha dichiarato che questi crediti non sono vincolanti, e ha anzi comminato una pena per i tipi più pericolosi di gioco. Anche qui abbiamo un caso di contrasto del costume con il diritto e la morale, cioè un caso di malcostume, un degno *pendant* del duello: dimostrazioni palesi dell'impotenza della legge di fronte al costume (2021, p. 241).

Jhering esamina il conflitto tra costume e morale e individua una relazione di subordinazione gerarchica²⁸. Secondo Jhering, le norme del costume sono gerarchicamente subordinate alle norme della morale²⁹:

Il costume si presenta come il servitore della morale, e quest'ultima gli indica i fini cui deve tendere la sua attività, il cui perseguimento e raggiungimento esso deve garantire con i mezzi che gli sono propri: il costume riceve queste istruzioni dalla morale come il servitore li riceve dal padrone. Per questo i precetti impartiti dal costume sono precetti di secondo livello, mentre quelli della morale (e del diritto) sono di primo livello. Se eccezionalmente dovesse

28 Sul conflitto tra costume e legge si pronuncia Ferdinand Tönnies (1855-1936). Egli ritiene che il costume sia “una sorta di volontà legislatrice” poiché “il costume nella vita popolare in generale possiede un potere esorbitante, tale che anche dove la legge e il potere statale che se ne sta alla base concorrono con esso, il costume si dimostra superiore in forza, e ovunque esso viene considerato più sacro rispetto alla legge” (2019, p. 72).

29 A tal proposito è Jhering stesso a confessare che “non avrebbe scritto il saggio *Der Zweck im Recht* (ii ed., Berlino 1884) se avesse conosciuto la trattazione di san Tommaso, presso il quale “i principi di questa materia si trovano esposti con perfetta chiarezza e nella forma più pregnante”, soprattutto per la questione fondamentale della subordinazione del diritto alla morale” (Fabro 1983, p. 117). Cfr. Kuhlmann (1912, pp. vi ss).

sorgere un conflitto tra i due, i precetti di secondo livello dovrebbero cedere il passo a quelli del primo (2021, p. 234).

Ponendo un *limite* oltre il quale l'agire si fa indecoroso, il costume si eleva a garante e protettore della moralità. Per spiegare questo rapporto tra morale e costume, Jhering introduce una distinzione fondamentale tra pericolo e danno: così come le serrature e i catenacci non garantiscono la sicurezza assoluta contro i ladri ma hanno senz'altro una loro utilità pratica, allo stesso modo le norme del costume sono utili, quantunque non garantiscano la sicurezza assoluta contro l'agire immorale (2021, p. 224):

Per quale motivo la lingua distingue ciò che è contrario al costume (*unsittlich*) da ciò che è contrario alla morale (*unmoralisch*): La ragione è nell'intrinseca diversità di entrambi. Il loro rapporto reciproco è come quello che intercorre tra ciò che è contrario alla legge e ciò che è contrario ai regolamenti; oppure tra ciò che è dannoso e ciò che è pericoloso: l'incendio doloso produce un danno, mentre l'accesso a fienili, stalle e soffitte con una fiamma non protetta o con una lucerna è soltanto pericoloso; perciò, la prima azione è vietata da una norma giuridica, mentre la seconda è vietata da un regolamento di polizia. [...] Analogo è il rapporto tra costume e morale. Il costume vieta ciò che è soltanto pericoloso, la morale ciò che è dannoso (2021, pp. 225-226).

6. Il secondo volume dello *Scopo nel diritto* e la sua recezione nel pensiero sociologico

Il *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* di Jhering ha avuto un'ampia risonanza nell'ambito del pensiero sociologico³⁰.

Le tesi di Jhering sono state esaminate e analiticamente discusse da parte del sociologo Ferdinand Tönnies (1855-1936), autore che operò negli anni immediatamente successivi alla produzione jheringhiana. In un saggio intitolato *Il costume [Die Sitte]*, pubblicato nel 1907 per la collana *Die Gesellschaft* di Martin Buber, Tönnies esamina criticamente le tesi formulate da Jhering nel *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* (2019, pp. 66-67, 99-100, 129, 140). Il principale difetto della teoria di Jhering consiste, secondo Tönnies, nel voler separare il campo dell'etica dal campo del costume. Inoltre, Tönnies introduce un ulteriore elemento rispetto alla teoria del costume di Jhering, ossia l'elemento della volontà. Infatti, Tönnies afferma che "il costume è un'espressione della volontà sociale" (2019, p. 72). Per riferirsi

³⁰ In relazione allo statuto epistemologico della ricerca di Jhering, è nota la tesi di Hans Kelsen (1881-1973) il quale afferma che: "il punto di vista di Jhering, a partire dal quale viene visto lo scopo nel diritto, non può mai portare a concetti *giuridici*, ma sempre solo a concetti *sociologici*" (1997, p. 126).

alla generalità della volontà della società e del popolo in contrasto con la volontà del singolo individuo, Tönnies conia il termine “volontà essenziale” [*Wesenwille*] (2019, p. 72), sembrando così anticipare il concetto novecentesco di “intenzionalità collettiva” (Searle 1995).

In secondo luogo, la teoria del costume di Jhering è stata recepita dal sociologo Max Weber (1864-1920), il quale definisce le “massime del costume” come “massime di un agire soggettivamente razionale rispetto allo scopo” (1995b, p. 18). In *Economia e società* [*Wirtschaft und Gesellschaft*, 1922] Weber menziona la teoria del costume di Jhering nell’ambito dell’analisi dei tipi di agire sociale facendo un riferimento diretto al *secondo volume* dello *Scopo nel diritto*: “a proposito dell’uso e del costume sono ancora oggi meritevoli di essere lette le relative sezioni di R. von Jhering, *Zweck im Recht*, vol. II” (Weber 1995a, p. 27)³¹. A differenza di Jhering e di Tönnies, Weber sembra percorrere una terza via per descrivere il costume. Weber, infatti, non sposa né l’analisi ontologica e teleologica di Jhering né condivide l’impiego del concetto di “volontà collettiva” proposto da Tönnies. In *Economia e società* scrive: “l’uso [*Braucht*] deve venir definito costume [*Sitte*] quando la pratica di fatto poggia su una acquisizione da lungo tempo” (Weber 1995a, p. 26).

7. Il secondo volume dello *Scopo nel diritto* di Jhering e l’ontologia sociale

Se da un lato la recezione dell’opera di Jhering nell’ambito del pensiero sociologico è stata ampiamente documentata, rimane invece inesplorato il rapporto tra la teoria delle istituzioni sociali elaborata da Jhering e l’odierna

31 Quantunque Weber menzioni espressamente Jhering come riferimento bibliografico per gli studi sul costume, è importante sottolineare che egli non sposa completamente le sue teorie. Infatti, contrariamente a Jhering, Weber riconosce che le “massime del costume” come forma di agire sono “massime di agire soggettivamente razionale rispetto allo scopo” (1995b, p. 18), il costume “non sarebbe niente di “valido normativamente”” (1995a, p. 27). Stephen P. Turner esamina l’influenza di Jhering su Weber (Turner 1994, p. 1, 3), mettendo a confronto i due autori in *Two Theorists of Action: Jhering and Weber* (1991). Inoltre, Turner si domanda come Weber si posizioni nel dibattito sul rapporto tra costume e morale tra Durkheim, Jhering, Tönnies e Nietzsche in *Max Weber. The Lawyer as Social Thinker*. Scrive Turner: “Jhering and Tönnies attempted to give a theoretical account of this pre-theoretical fact [the bindingness of *Sitte*] and considered that they were compelled to grant the causal reality of *Sitten* as a force. Weber, in contrast, had to make the pre-theoretical fact disappear, and this required an alternative *causal* argument” (Turner 1994, p. 69).

“ontologia sociale”³², disciplina filosofica nata così come la sociologia del diritto nel XX secolo³³.

Come è noto, l’ontologia sociale indaga le componenti della realtà sociale, le relazioni tra di esse e la natura delle istituzioni sociali³⁴. Non vi è alcuna prova che gli odierni studiosi di ontologia sociale abbiano tenuto conto dell’opera di Jhering; tuttavia, vi sono sorprendenti affinità tra le domande che Jhering avanza nel *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* e le indagini dell’ontologia di fenomeni sociali.

Nella sezione riguardante la sistematica del costume [*die Systematik der Sitte*] (Jhering 2021, p. 237, si veda il paragrafo *La sistematica del costume*), Jhering si propone di determinare le proprietà essenziali del fenomeno del costume in una prospettiva in linea con il procedere metodologico dell’ontologia sociale. Jhering si domanda quali siano i confini³⁵ del fenomeno del costume rivendicando la scientificità di tale indagine:

Perché mai la scienza dovrebbe indagare perché ci salutiamo, perché ci alziamo se qualcuno entra nella stanza, perché ci diamo del “lei”, e non del “tu”? Sono cose da nulla, esteriorità di cui la conoscenza scientifica non deve occuparsi. Così la trattazione di questo tema è stata lasciata all’industria editoriale, agli autori di libretti d’occasione e di guide alla buona convivenza: guide che in genere tornano poco utili a chi ne ha bisogno e che risultano superflue a

32 Per un approfondimento circa la nascita, lo sviluppo e i maggiori temi della disciplina dell’ontologia sociale, cfr. Di Lucia (2003a, 2003b). In Epstein (2018) si può trovare una rassegna dei principali indirizzi analitici di studi dell’ontologia sociale.

33 Si potrebbe poi approfondire la risonanza delle tematiche affrontate da Jhering anche su ulteriori due discipline: la cosiddetta “filosofia sociale” (Bobbio 2018) e la pragmatica linguistica (Austin 1962). Quest’ultima, in particolare, è la disciplina nata più recentemente. Jhering, approcciandosi ai fenomeni sociali tramite lo studio del comportamento linguistico, sembra muoversi *ante litteram* con il metodo della pragmatica linguistica.

34 La prima definizione dell’ontologia sociale è documentata in Czesław Znamierowski (1888-1967) che nel 1921 scrive: “io chiamo questa nuova disciplina “ontologia sociale” poiché essa deve determinare le verità generali concernenti ogni forma (esistente o possibile) di entità sociale, e poiché essa, in quanto scienza *a priori*, ha il diritto di denunciare già nel suo stesso nome (“ontologia sociale”) la sua costitutiva filosoficità” (la versione originale del brano e la sua traduzione italiana sono riportate in Di Lucia 2003a, p. 10). Tuttavia, la prima occorrenza del sintagma “ontologia sociale” era già apparsa in tedesco, nel 1910, in un manoscritto di Edmund Husserl (1859-1938), che verrà pubblicato postumo nel 1973, *Soziale Ontologie und deskriptive Soziologie*.

35 “Il costume si estende per un’area infinitamente vasta che copre quasi tutti gli aspetti della vita. Ma com’è possibile elencare singolarmente e analizzare tutti i fenomeni che essa racchiude? Correremmo il rischio di essere travolti dalla massa dei casi singoli, di annegare nella corrente. Tuttavia, ciò non è necessario, perché c’è anche un’altra via che conduce allo scopo, ed è quella che, nell’ambito non meno esteso del diritto, ci dà la certezza di non perdere neppure un caso singolo: la via sistematica. Un sistema ben strutturato include tutti i casi singoli” (Jhering 2021, p. 236).

chi ha acquisito la sua formazione sociale nella casa dei genitori e nella scuola della vita (2021, p. 275).

Inoltre, muovendo dall'analisi del linguaggio ordinario, Jhering si domanda quali siano nell'ambito delle istituzioni sociali le differenze specifiche del costume rispetto alle altre istituzioni sociali, ossia la morale, il diritto e la moda.

Quantunque i criteri di demarcazione delle istituzioni sociali formulati da Jhering possano in ultima istanza risultare non definitivi, la trattazione di Jhering del costume dischiude nuove domande relativamente la specificità dell'ontologica del costume, altrimenti considerata come Cenerentola della morale (2021, p. 221):

Ovunque, presso tutti i popoli e a tutti i livelli di cultura, troviamo certe norme e forme che il singolo suole rispettare nel suo contratto personale con altri, e che noi chiamiamo "buone maniere". Per quanto diverse possano essere fra di loro, hanno però una caratteristica comune: l'opinione pubblica ne esige il rispetto e ne critica la violazione come un'"offesa" contro la tradizione [...]. Il fatto di incontrare ovunque queste forme indurrebbe a pensare che esse da tempo avrebbero dovuto essere oggetto della riflessione scientifica. [...] Invano ci guardiamo intorno cercando una risposta almeno in parte soddisfacente: in nessuna parte della nostra vita l'analisi e la ricerca scientifica sono rimaste così indietro rispetto alla realtà come in questa (2021, pp. 273-274).

Un breve cenno merita il riferimento della prospettiva teleologica che Jhering adopera nello studio della natura del costume come istituzione sociale. Infatti, Jhering sottolinea l'importanza di chiedersi "a che cosa serve?" (2021, p. 394) un'istituzione sociale³⁶. Perciò, Jhering si pone la domanda sullo scopo, sul "senso e [sul]l'importanza che il costume come istituzione riveste per la vita sociale" (2021, p. 236). A tal riguardo, Jhering individua uno scopo negativo e uno scopo positivo. Lo scopo negativo o "profilattico" del costume [*die prophylaktische Bestimmung der Sitte*] (1886, p. 264; 2021, p. 226) consiste nel contenere i vizi privati dei singoli cittadini rendendo possibile la convivenza civile. Lo scopo positivo del costume consiste, invece, nel promuovere o "facilitare" [*erleichtern*] nuove forme di comportamento (2021, p. 233).

L'importanza dello scopo come *definiens* della specificità del costume è dimostrata da un passo che Jhering propone a conclusione della trattazione della sistematica del costume. In questa occasione, Jhering torna sui suoi passi affermando che la differenza tra l'istituzione del diritto e l'istituzione del costume non si basa unicamente sulla differente forma che i due sistemi

³⁶ Una ricerca filosofica sullo scopo delle regole costitutive è offerta in maniera originale da Wojciech Żelaniec (2007).

di norme assumono, da cui deriva anche la differenza tra la coazione meccanica dello stato [*die mechanische Zwangsgewalt des Staats*] e la coazione psicologica della società [*die psychologische Zwangsgewalt der Gesellschaft*]. Al contrario, e in ultima istanza, costume e diritto si distinguono per il differente scopo che essi perseguono in quanto istituzioni sociali³⁷. Scrive Jhering:

Se in passato – prima che io mi dedicassi allo studio approfondito del costume – mi fosse stato chiesto in che cosa consisteva la differenza tra il diritto e il costume, avrei risposto che consisteva soltanto nella diversità della loro forza vincolante, perché il diritto fondava la propria sul potere coercitivo meccanico dello Stato, mentre il costume la fondava sulla forza psicologica della società: infatti il contenuto dei due non presentava alcuna differenza, perché il medesimo contenuto è perfettamente adatto ad assumere la forma del diritto e quella del costume. Le mie ricerche sul costume mi hanno però portato ad assumere una posizione diversa, convincendomi del fatto che a quel contrasto esterno ne corrisponde anche uno interno, cioè che v'è un contenuto che, per la sua stessa natura, cioè in base al suo *scopo sociale*, appartiene al diritto, e un altro che per lo stesso motivo appartiene al costume: è quindi possibile che storicamente un contenuto prenda la forma del costume, e un altro quella del diritto (2021, p. 249, corsivo mio).

8. Per un'ontologia del costume

Di notevole originalità è la trattazione tradizionalmente poco approfondita che Jhering compie relativamente a tre fenomeni sociali: l'“abbigliamento”

³⁷ Sulla distinzione tra diritto e costume, si veda il contributo di Norberto Bobbio. Infatti, in *La consuetudine come fatto normativo* (2010), Bobbio afferma che la differenza tra costume e consuetudine non può basarsi meramente sulla forma, bensì sull'*essenzialità* del contenuto delle regole. Tuttavia, contrariamente alle ipotesi formulate da Jhering, Bobbio afferma che se il contenuto della consuetudine ha una rilevanza per l'ordinamento in qualità di fatto normativo, il contenuto costume, invece, si caratterizza per non avere incidenza sull'ordinamento, per cui si tratterebbe di “regole *inessenziali*” (2010, p. 82). Questa ipotesi di Bobbio matura da una prima formulazione riguardo la specificità delle regole della consuetudine rispetto alle regole del costume espressa in un ciclo di lezioni risalenti al 1939-1940. A tal proposito, cfr. Di Lucia (2022, p. 48).

[*Tracht*]³⁸, la “cortesia” [*Höflichkeit*]³⁹ e la “moda” [*Mode*]⁴⁰. Questi fenomeni appartengono alla sfera del costume e vengono studiati da Jhering parallelamente alle principali istituzioni sociali che, come si è visto (paragrafo *Il costume come istituzione sociale: il pasto funebre*), sono il diritto, la morale e il costume⁴¹.

Nell’analisi di questi fenomeni offerta da Jhering è possibile rintracciare elementi di anticipazione dell’ontologia sociale. Ad esempio, la teoria delle istituzioni sociali jheringhiana registra l’esistenza di norme del costume che non si limitano ad avere una funzione regolativa dei fenomeni sociali, bensì sono connotate anche da una funzione costitutiva (Rawls 1955; Searle 1995).

In particolare, le osservazioni di Jhering sulle regole relative all’abbigliamento [*Tracht*] (2021: pp. 270-71) documentano inoltre un’attenzione specifica all’analisi del rapporto tra morale, identità e *status*: l’obbligo di indossare una toga non ha uno scopo estetico, bensì lo scopo di qualificare un soggetto come giudice⁴². Secondo Jhering, l’abbigliamento imprime “alla

38 Sullo statuto ontologico dell’abbigliamento come istituzione sociale, scrive Jhering: “l’abbigliamento è senza dubbio un’istituzione del costume [*die Tracht ist zweifellos eine Institution der Sitte*]” (2021, p. 250). Meritevole di menzione è il fatto che in antropologia giuridica (ma non solo) l’abbigliamento viene considerato la prima forma visibile di costume, cfr. Fortes (1987, pp. 175-179).

39 Jhering dedica ampio spazio nel *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* alla trattazione del fenomeno della cortesia. Secondo Jhering, “la cortesia è una istituzione sociale che prescrive al singolo una certa linea di condotta cui egli deve attenersi, anche se non ne sente lo stimolo interno o la propensione come se gli mancasse del tutto quel supposto istinto della cortesia. Da questo punto di vista, la cortesia opera come il diritto” (2021, p. 394). Inoltre, Jhering propone uno studio specifico del fenomeno della cortesia linguistica offrendo una ricostruzione della “fraseologia della cortesia” (2021, pp. 528 ss) e una ricostruzione della “sintassi della cortesia” (2021, pp. 552 ss). Queste ricerche di Jhering presentano affinità con le odierne ricerche in pragmatica linguistica sul cosiddetto fenomeno della *politeness* (Watts 2003).

40 Secondo Jhering, la moda è un imperativo sociale come il costume, la morale e il diritto (2021, pp. 202-210).

41 Non è questo il luogo per un ampio approfondimento sull’incidenza delle teorie jheringhiane nel pensiero puramente filosofico. Meritevole di menzione è il tentativo jheringhiano di costruire una *filosofia del costume*, ben diversa dalle già più note *metafisiche dei costumi* ad opera di Arthur Schopenhauer e Immanuel Kant, le quali consistono in una sola trattazione della morale e dell’azione umana. Giovanni Ambrosetti ha recepito l’importanza di fare una filosofia del costume, e, infatti, cita ampiamente Jhering in *Contributi a una filosofia del costume* (1959). Nel panorama anglosassone, invece, quantunque senza un riferimento diretto ai lavori di Jhering, Burton Leiser si distingue per la sua teoria filosofia del costume, riportata in *Custom, Law and Morality* (1969).

42 Circa il concetto di funzione di status cfr. Searle (1995) e Ferrari (2022). Ma in che termini il “giudice” è diverso dal semplice “individuo”? A distanza di quasi un secolo da *Der Zweck im Recht* (1886), Searle pubblica *The Construction of Social Reality* (1995). In questo testo, Searle offre la prima formulazione di regola costitutiva, ossia “X counts as Y in C” (1995).

persona un marchio che ne identifica visivamente la categoria di appartenenza” (2021, p. 203).

Quantunque l’interesse per il tema della costitutività delle regole e delle istituzioni sociali sia emerso successivamente agli anni in cui visse Jhering, una conferma linguistica della prefigurazione del concetto di costitutività in Jhering è l’uso del verbo “*ermöglichen*” – “rendere possibile” – per descrivere lo scopo delle norme del costume: “Tutte le buone maniere [*Umgangsformen*] hanno lo scopo di favorire [*ermöglichen*] i contatti sociali, di renderli possibili, sicuri, gradevoli e comodi” (2021, p. 296)⁴³.

Specularmente rispetto alla constatazione in Jhering di domande di stampo ontologico-sociale, è legittimo domandarsi se utilizzare le categorie dell’ontologia sociale per interpretare certi fenomeni che Jhering nel *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* descrive e analizza.

Un esempio è il concetto di “potere deontico” elaborato dal filosofo analitico John Searle. Tale concetto può rappresentare una chiave esplicativa di quelle forme di coercizione sociale che non si realizzano attraverso l’istituzione del diritto e può essere impiegato per descrivere “un tipo di potere nella società che non è codificato, che raramente è esplicito e che potrebbe essere per larga parte non consapevole” (Searle 2010, p. 206). Searle delinea il concetto di potere deontico come: “i membri della mia società hanno potere su di me anche se non sono consapevoli di averlo, perché sono capaci di far sì che io faccia qualcosa, che lo voglia o meno” (2010, pp. 209-210)⁴⁴.

Bibliografia

- Ambrosetti, G., (1959), *Contributi a una filosofia del costume. I° - Problematica e Storia*, Bologna, Nicola Zanichelli Editore.
- Austin, J.L., (1962), *How to Do Things with Words*, Oxford, Oxford University Press.
- Bobbio, N., (1957), La filosofia del diritto in Italia, *Jus*, 8, 2, pp. 183-198.
- Bobbio, N., (1964), Norma giuridica, in AA.VV., *Novissimo Digesto Italiano*, vol.I, Torino, UTET, pp. 330-37.
- Bobbio, N., (2007), *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli.
- Bobbio, N., (2010), *La consuetudine come fatto normativo*, Torino: Giappichelli.

⁴³ L’intuizione jheringhiana richiama il concetto di “norma secondaria” che verrà sviluppato dal filosofo del diritto Herbert L. A. Hart (1963).

⁴⁴ Ringrazio Mario Losano per i chiarimenti sui testi jheringhiani. Ringrazio inoltre Paolo Di Lucia per i preziosi consigli e la paziente cura che mi ha riservato durante la stesura del presente lavoro.

- Bobbio, N., (2018), *L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica*, Torino, Giappichelli Editore.
- Bonazzi, E., (1977), La fortuna di Jhering in Italia, in Losano, M.G., a cura di, *Carteggio Jhering-Gerger (1849-1872)*, Milano, Giuffrè, pp. 627-694.
- Brentano, F., [1889] (1996), *Vom Ursprung Sittlicher Erkenntnis*. Leipzig: Duncker und Humblot. Edizione italiana a cura di Adriano Bausola *Sull'origine della conoscenza morale*, Brescia: La Scuola.
- Conte, A.G., (2011), *Sociologia filosofica del diritto*, Torino, Giappichelli Editore.
- Cicerone, M.T., (2007), *I doveri*, Milano, BUR.
- Croce, B., (1909), *Filosofia della pratica. Economia ed etica*, Bari, Gius. Laterza & Figli.
- Di Lucia, P., (2003a), Tre modelli dell'ontologia sociale, in Di Lucia, P., a cura di, *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Macerata, Quodlibet, pp. 9-24.
- Di Lucia, P., a cura di, (2003b), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Macerata, Quodlibet.
- Di Lucia, P., (2022), Il mistero della consuetudine. Rileggendo Bobbio filosofo della normatività, in Bombelli, G., Heritier, P., a cura di, *I volti molteplici della consuetudine. Volume 1. Origini*, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, pp. 19-57.
- Durkheim, É., (1963), *Les règles de la méthode sociologique*, Paris, Presses universitaires de France; trad. it., (2008), *Le regole del metodo sociologico*, Torino, Einaudi.
- Durkheim, É., (2012), La normatività dei fatti sociali (1895), in Lorini, G., Passerini Glazel, L., a cura di, *Filosofie della norma*, Torino, Giappichelli Editore, pp. 245-252.
- Epstein, B., (2018), Social Ontology, in Zalta, E.N., ed., *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2021 Edition), <https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/social-ontology>.
- Fabro, C., (1983), *Introduzione a San Tommaso. La metafisica tomista & il pensiero moderno*, Milano, Edizioni Ares.
- Ferrari, V., (1997), *Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione giuridica e sistema normativo*, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli.
- Ferrari, V., (2022), Riflessioni e inquietudini (quasi)-sociologiche in margine a *Fenomeni di fenomeni* di Amedeo G. Conte, *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1-2, pp.107-135.
- Fittipaldi, E., (2016), Leon Petrażycki's theory of law, in Pattaro, E., Roversi, C., eds., *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence: Volume 12: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World*, Berlin, Springer, pp. 443-827.

- Fittipaldi, E., (2020), Petrażycki, Leon, in Sellers, M., Kirste, S., eds., *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, Dordrecht, Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_787-1.
- Fortes, M., (1987), *Religion, Morality and the Person: Essays on Tallensi Religion*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Hart, H.L.A., (1963), *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press.
- Heck, P., (1932), *Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Tübingen, Mohr.
- Helfer, C., (1968), Rudolf von Jhering als Rechtssoziologe, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 20, pp. 553-571.
- Helfer, C., (1970), Jherings Gesellschaftsanalyse im Urteil der heutigen Sozialwissenschaft, in Wieacker, F., Wollschläger, C., eds., *Jherings Erbe*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 79-88.
- Husserl, E., (1973), Soziale Ontologie und deskriptive Soziologie, in Kern, I., a cura di, *Edmund Husserl. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlaß. Erster Teil: 1905-1920*, Den Haag, Martinus Nijhoff, pp. 98-104.
- Jhering, R., [1884] 1954, *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz*. Edizione italiana *Serio e faceto nella giurisprudenza*, Firenze, Sansoni.
- Jhering, R., [1852] (1855), *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*. Traduzione italiana a cura di Luigi Bellavite, *Lo spirito del diritto romano nei diversi gradi del suo sviluppo*, Milano, Pirotta.
- Jhering, R., [1889] 1998, *Das Trinkgeld*. Edizione italiana a cura di Luigi Pannarale, *La mancia*, Bologna, Nuova Editoriale Grasso.
- Jhering, R., (2004), *Soziologische Schriften. Über Mode, Tracht, Essen und Umgangsformen*, Schutterwald Baden, Dr. Klaus Fischer.
- Jhering, R., 1877, ²1884, *Der Zweck im Recht*. Erster Band. Leipzig: Breitkopf & Härtel. Traduzione italiana dell'edizione ²1884 a cura di Mario Losano, *Lo scopo nel diritto*. Torino: Einaudi, 1972. Nuova edizione *Lo scopo nel diritto*, vol. I, Torino: Nino Aragno Editore, 2014.
- Jhering, R., 1883, ²1886, *Der Zweck im Recht*. Zweiter Band. Zweite umgearbeitete Auflage. Leipzig: Breitkopf & Härtel. Traduzione italiana dell'edizione ²1886 a cura di Mario Losano, *Lo scopo nel diritto*, vol. II, Torino: Nino Aragno Editore, 2021.
- Kelsen, H., (1911), 1997, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze*. Tübingen: J.B.C. Mohr. Edizione italiana a cura di Agostino Carrino, traduzione di Agostino Carrino e Giuliana Stella, *Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Kuhlmann, B.C., (1912), *Der Gesetzesbegriff beim heiligen Thomas von Aquin*, Bonn, Hanstein.
- Leiser, B.M., (1969), *Custom, Law, and Morality. Conflict and Continuity in Social Behavior*, New York, Anchor Books Edition.

- Lloredo Alix, L., (2014), La recepción de Rudolf von Jhering en Europa: un estudio histórico-comparado, *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*, 17, pp. 203-250.
- Lloredo Alix, L., (2016), From Europe but Beyond Europe: The Circulation of Rudolf von Jhering's Ideas in East Asia and Latin America, *Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte Social Science Research Network Series*, 11, Frankfurt am Main, <https://ssrn.com/abstract=2865719>.
- Losano, M.G., (1972), Introduzione, in Jhering, R., ed., *Lo scopo nel diritto*, Torino, Einaudi, pp. VII-CIII.
- Losano, M.G., a cura di, (1977), *Carteggio Jhering-Gerger (1849-1872)*, Milano, Giuffrè.
- Losano, M.G., (1980), Bismarck parla di Savigny con Jhering, *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, IX, pp. 523-539.
- Losano, M.G., (1982), Chiacchierata su di un romanista, *Sociologia del diritto*, 3, pp. 161-168.
- Losano, M.G., (1984), *Der Briefwechsel zwischen Jhering und Gerber*, Ebelsbach, Verlag Rolf Gremer.
- Losano, M.G., (1992a), Il centenario della morte di Rudolf von Jhering (1818-1892), *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XI, pp. 89-96.
- Losano, M.G., (1992b), Una costellazione del firmamento giuridico viennese: Jhering, Glaser e Unger, *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XI, pp. 97-157.
- Losano, M.G., (2014), Prefazione, in Jhering, R., *Lo scopo nel diritto*, vol. 1, Torino, Nino Aragno Editore, pp. VII-LXVI.
- Losano, M.G., (2021), Prefazione, in Jhering, R., *Lo scopo nel diritto*, vol.2, Torino, Nino Aragno Editore, pp. XIII-LXXXV.
- Pannarale, L., (1998), Introduzione all'edizione italiana, in Jhering, R., *La mancia*. Bologna: Nuova Editoriale Grasso, pp. 1-19.
- Pasini, D., (1959), *Saggio sul Jhering*, Milano, Giuffrè.
- Rawls, J., (1955), Two concepts of rules, *The Philosophical Review*, 64, 1, pp. 3-32.
- Reinach, A., (2013), I fondamenti "a priori" del diritto, in Conte, A.G., Di Lucia, P., Ferrajoli, L. e Jori, M., (Di Lucia, P., a cura di), *Filosofia del diritto*, Milano, Raffaello Cortina, pp. 23-37.
- Searle, J.R., (1995), *The construction of social reality*, New York, The Free Press. Traduzione italiana di Andrea Bosco, *La costruzione della realtà sociale*. Torino: Piccola Biblioteca Einaudi.
- Searle, J.R., (2010), *Making the social world: the structure of human civilization*, Oxford-New York, Oxford University Press. Edizione italiana a cura di Paolo Di Lucia, *Creare il mondo sociale: la struttura della civiltà umana*. Milano: Raffaello Cortina.

- Spiegelberg, H., (1935), *Gesetz und Sittengesetz*, Zürich-Leipzig, Max Niehans Verlag.
- Tanzi, A., a cura di, (1999), *L'antiformalismo giuridico: un percorso antologico*, Milano, Cortina.
- Tönnies, F., [1909] (2019), *Die Sitte*, Frankfurt, Rütten & Loening. Edizione italiana *Il costume*. Brescia: Morcelliana.
- Treves, R., (1997), *Introduzione alla sociologia del diritto*, Torino, Einaudi.
- Treves, R., (2002), *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, Torino, Einaudi.
- Treves, R., (2013), Due sociologie del diritto, in Conte, A.G., Di Lucia, P., Ferrajoli, L. & Jori, M., *Filosofia del diritto*, Milano, Raffaello Cortina, pp. 543-551.
- Turner, S.P., (1991), Two Theorists of Action: Ihering and Weber, *Analyse & Kritik*, 13, pp. 46-60.
- Turner, S.P., (1994), *Max Weber: the lawyer as social thinker*, London, Routledge.
- Watts, R.J., (2003), *Politeness*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Weber, M., [1922] (1995a), *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, Mohr. Traduzione italiana di Tullio Biagiotti, Franco Casablanca e Pietro Rossi, *Economia e società. Teoria delle categorie sociologiche* (vol. I), Milano: Edizioni di Comunità.
- Weber, M., [1922] (1995b), *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, Mohr. Traduzione italiana di Pietro Chiodi e Giorgio Giordano, *Economia e società. Economia e tipi di comunità* (vol. II), Milano: Edizioni di Comunità.
- Żelaniec, W., (2007), *Regola costitutiva*, in Conte, A.G., Di Lucia, P., Incampo, A., Lorini, G. & Żelaniec, W., (Passerini Glazel, L., a cura di), *Ricerche di Filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli Editore, pp. 36-47.
- Znamierowski, C., (1921), O przedmiocie i fakcie społecznym [Oggetti sociali e fatti sociali], *Przegląd Filozoficzny*, 24, pp 1-33.

